
	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado Via G. Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ) Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120 Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763 Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it Sito Web: www.icviggiano.edu.it</p>	
---	---	---

Prot. N. 0000333 del 01/02/2019

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione – asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata”

Codice Identificativo Progetto (CUP): C26G18000250009

CIG: Z302698030

L’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo” di Viggiano (PZ), - Cod. Fisc. 81000070763, legalmente rappresentato dalla Prof.ssa Marinella Giordano, Dirigente Scolastica pro-tempore domiciliata per il suo incarico presso lo stesso Istituto scolastico, con sede in Via G. Marconi, 91 C.F.:

E

La società Media Direct SRL Via Villaggio Europa, 3 Bassano del Grappa (VI), legalmente rappresentata da Lanzarini Pierluigi, nato il 27/02/1967 a Bassano del Grappa (VI), C.F. LNZPLG67B27A703A, di seguito denominato (affidatario),

STIPULANO

il presente contratto, che integra il documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L’affidamento deve essere inteso con la formula “chiavi in mano” come da matrice acquisti, ed è finalizzato all’allestimento di n.2 classi 2.0, relative al Progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione – asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata”.

La fornitura di beni e servizi deve prevedere quanto di seguito specificato:

- la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica con le caratteristiche minime descritte **nell’Allegato del Capitolato tecnico della lettera d’invito**;
- la fornitura di manuali d’uso in lingua italiana;
- il servizio di installazione e messa in funzione delle attrezzature, configurazione e collaudo;
- la garanzia e l’assistenza tecnica post-vendita per tutte le attrezzature (almeno 24 mesi);
- la formazione presso la scuola dei docenti sull’uso delle attrezzature.

Non sono accettati materiali, apparecchiature ed accessori con caratteristiche inferiori a quelle richieste. Potranno essere ammesse solo attrezzature uguali o dotate di caratteristiche migliorative.

Tutte le attrezzature offerte dovranno possedere le certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica, la certificazione EN55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. Le attrezzature dovranno inoltre essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (Decreto Legge 37/08 ex Legge 46/90).

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata tassativamente nei tempi richiesti entro 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura deve includere:

- il montaggio delle attrezzature, l'installazione e la configurazione dei software a corredo
- il collaudo da effettuarsi presso la sede dell'Istituto alla presenza dei rappresentanti della scuola
- la fornitura dei manuali d'uso, eventuali software applicativi e dei certificati di conformità CE.

I beni e le attrezzature richiesti devono essere consegnati e installati nei locali individuati dall'Istituzione Scolastica e ubicati in Via Marconi 91 e in Rione Sant'Angelo, Viggiano.

Art. 2 - Oneri per la sicurezza e DUVRI

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs. 81/08, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze" nel caso in cui le lavorazioni superino i cinque giorni/uomo o siano interferenti con le attività didattiche.

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

- servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell'Istituzione Scolastica
- servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti.
- servizio di asporto imballaggi: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.
- collaudo.

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale della Scuola e degli Studenti;
- presenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.

Art. 3 - Qualità dei materiali

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed essenziali, necessarie all'Istituto

scolastico. L'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

Certificazione EN 60950 e EN55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. E' ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

La scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti e di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.

Art. 4 - Condizioni contrattuali

L'affidatario della fornitura si impegna a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

Art. 5 - Collaudo dei prodotti

All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio, presso le sedi dell'Istituzione Scolastica oggetto dell'intervento, avranno luogo le attività di collaudo. Esse saranno effettuate da un esperto incaricato dal Punto Ordinante in contraddittorio con il referente di progetto nominato dalla ditta appaltata, a conclusione del quale il collaudatore redigerà un verbale di collaudo che rappresenterà titolo per le spettanze dovute. Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

Art. 6 - Ipotesi di cessione. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

Art. 7 – Pagamenti

Il corrispettivo dell'importo aggiudicato verrà liquidato a fornitura conclusa e previo collaudo con esito positivo, a seguito di emissione di regolare fattura esclusivamente in formato elettronico, e attestato che la ditta risulti regolare ai fini della regolarità contributiva (DURC), nonché attenersi obbligatoriamente alla Circolare 13 del 21.3.2018 sui controlli preventivi che la Pubblica amministrazione effettua prima di procedere al pagamento di importi superiori a 5.000 euro.

Riportare in fattura la descrizione analitica dei beni e servizi forniti, l'importo IVA - codice "S" split payment" apponendo sulla medesima l'annotazione scissione dei pagamenti art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, l'importo totale fatturato, l'indicazione del CIG, CUP, CODICE PROGETTO, il riferimento del contratto e il codice univoco ufficio. Il pagamento avverrà in corrispondenza dei flussi di accreditamento dei fondi da parte dell'Unione Europea e sarà effettuato comunque entro trenta giorni dall'effettivo accreditamento dei fondi comunitari.

Art. 8 - Penali e risarcimento danni

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordicante. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino ad un massimo del 1% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art. 9 - Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto per cause imputabili esclusivamente a diretta responsabilità dell'affidatario, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art. 10 - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e il nuovo Regolamento UE-Garante Privacy GDPR 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini della stipula del presente contratto di fornitura beni e servizi, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 11- Obblighi dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di fornitura beni e servizi, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento al contratto di fornitura beni e servizi, il codice identificativo di gara per singolo lotto (**CIG**) e il codice unico di progetto (**CUP**);
- L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di stipula del contratto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto di fornitura beni e servizi, comporteranno a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 13 –Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto, nonché alla liquidazione dei compensi previsti, saranno possibilmente definite in via amichevole. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione amichevole tra le parti, il foro competente è quello di Potenza.

La sottoscrizione del presente contratto implica per entrambe le parti l'accettazione integrale e senza riserva alcuna di tutto quanto stipulato.

Viggiano, 01/02/2019

Per la ditta:

(il legale rappresentante)

Per L'Istituto Comprensivo "L. De Lorenzo":

La Dirigente Scolastica